



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

2016-2017-2018

(adottato con determina dell'Amministratore del 17.3.2016 - Siese n.565/2016)

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

Nell'ultimo decennio in Sicilia, come nelle altre regioni d'Italia, la crescente strategicità della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, come infrastruttura abilitante dello sviluppo competitivo di un territorio, ha reso necessaria un'opera di profonda trasformazione ed ammodernamento della pubblica amministrazione, in grado di stimolare il più imponente e profondo processo di riorganizzazione della macchina amministrativa pubblica e la crescita dell'economia insulare.

La costituzione della società Sicilia e-Servizi non è, pertanto, un "evento siciliano", ma più correttamente una parte di un più complesso processo di informatizzazione (prevalentemente disciplinato dal D.lgs. n.39/1993) che nel tempo ha coinvolto quasi tutte le regioni d'Italia con la costituzione di società ad hoc (quali CSI Piemonte, Lombardia Informatica, Ligura Digitale, Informatica Trentina, Sardegna IT ecc): società, queste, prevalentemente avviate (come è avvenuto con Sicilia e-Servizi) col modulo organizzativo del trasferimento di know how mediante partenariato pubblico/privato, poi confluito nelle gestioni in house, a totale partecipazione pubblica, mediante progressivi processi di arruolamento del personale e strutturazione societaria.

Differentemente di quanto è avvenuto per altre società partecipate (nelle quali il socio privato di minoranza veniva spesso individuato in totale assenza di formali procedura ad evidenza pubblica) la scelta del socio privato di Sicilia e-Servizi, ancorché di minoranza, è invece avvenuta sulla base di una articolata procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, pubblicata sulla GURS n.12 del 25.3.2005, assimilata all'appalto/concorso.

Con DDG n.1135 del 22.9.2005 la succitata gara è stata aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo d'impreses Atos Origin/Accenture, cui ha fatto seguito la costituzione di Sicilia e-Servizi spa, partecipata al 51% dall'amministrazione regionale (inizialmente per il tramite di Sicilia Innovazione spa) e da Sicilia e-Servizi Venture srl (partecipata da Atos Origin – poi acquisita da Engineering spa – e da Accenture Italia spa).

La gestione delle attività informatiche è stata inizialmente affidata a Sicilia e-Servizi S.p.A. con la Convenzione Quadro del 30.6.2006, successivamente sostituita con una nuova Convenzione Quadro del 27.5.2007, previo parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione n.20013/305.2006.11 del 29.11.2006.

In sede di primo riordino delle società partecipate dalla Regione, con la Delibera n.222/2008, la Giunta di Governo, su proposta del Ragioniere Generale (nota prot.n.38331 del 21.7.2008), ha confermato, per le attività informatiche, il mantenimento ed il ruolo della società Sicilia e-Servizi S.p.A.

In realtà, il riordino delle società partecipate è stato affrontato per la prima volta dal Legislatore Regionale con l'art.20 della legge n.11 del 12.5.2010, con l'individuazione di quattordici aree

Sicilia e-Servizi S.p.A.
Cap. Soc. € 500.000,00

R.E.A. 257023

C.F.P.IVA e R.I. Palermo n. 05468260822

Sede Legale:
Via Thaon de Revel, 18/20

90142 Palermo

Telefono 091 8437322





strategiche e l'allocazione delle pertinenti società, fra le quali Sicilia e-Servizi spa per le "attività informatiche e I.C.T della Regione", su parere obbligatorio e vincolante della Commissione Legislativa Bilancio reso nella seduta del 21.6.2011.

A seguito della fuoriuscita del socio privato dalla compagine societaria e del contestuale riscatto da parte della Regione delle relative azioni (giusto atto di cessione del 24.3.2014), Sicilia e-Servizi è oggi diventata società in house (a totale partecipazione pubblica), strumentale e strategica per l'amministrazione regionale "nell'area innovazione, attività informatiche e ICT", come ulteriormente confermato dall'art.23 comma 1 punto 1 della legge reg. n.5/2014 (adottato in linea col Piano di Riordino di cui all'art.20 della legge reg.n.11/2010) e, ancora più recentemente, dal DPR del 27.11.2015 (contenente le ultime prescrizioni sulle società partecipate).

La società (riacquistata, oggi, la piena operatività funzionale in regime di in house providing) è stabilmente impegnata in un piano di digitalizzazione di tutte le attività di governo dell'Amministrazione Regionale e di erogazione dei servizi, attraverso la realizzazione di progetti negli ambiti di e-Government, e-Health ed e-Procurement in un'ottica citizen-oriented, ricoprendo un ruolo centrale nel processo di innovazione della Pubblica Amministrazione Regionale.

In data 9 giugno 2015 - in linea con le prescrizioni di cui all'art.23 della legge reg,n.5/2014 - è stata sottoscritta con il Dipartimento Bilancio e Tesoro e con l'Ufficio per l'Attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l'Attività Informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni Regionali la nuova "Convenzione Quadro delle attività Informatiche" (contenente prescrizioni per l'esecuzione delle attività informatiche regionali).

In data 11 giugno 2015 è stato sottoscritto con l'Ufficio per l'Attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l'Attività Informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni Regionali il "Contratto di Comodato del Nuovo Centro Tecnico della Regione Siciliana" (scaduto il 31.12.2015 ed allo stato prorogato nelle more dell'adozione di un formale contratto di servizio).

La società negli anni, dalla sua costituzione ad oggi, ha assunto, nell'ambito del c.d. società dell'informatizzazione, un ruolo fondamentale e strategico avuto riguardo alla progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi e servizi informatici e telematici, l'esecuzione di attività connesse, nonché la reingegnerizzazione di sistemi e servizi già in esercizio presso le Amministrazioni Regionali.

Nell'ambito dei compiti ad essa affidati, Sicilia e-Servizi è stata chiamata a svolgere il censimento di parti significative del patrimonio informativo già in uso presso i vari Dipartimenti dell'Amministrazione Regionale, con lo scopo di ammodernarlo ed integrarlo con il resto del sistema informativo Regionale.

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

Sicilia e-Servizi S.p.A. adotta un sistema organizzativo tradizionale così determinato:

- **Amministratore Unico**
- **Collegio Sindacale** (composto da tre membri)
- **Revisore Contabile**
- **Organismo di Vigilanza**

Sicilia e-Servizi S.p.A.
Cap. Soc. € 500.000,00

R.E.A. 257023

C.F.P.IVA e R.I. Palermo n. 05468260822

Sede Legale:
Via Thaon de Revel, 18/20

90142 Palermo

Telefono 091 8437322





Al vertice della struttura amministrativa è posto un **Direttore Generale** che riporta direttamente all'Amministratore Unico; mentre al Direttore Generale rispondono i Direttori delle tre Divisioni istituite per area di competenza:

- ✓ **Divisione Affari Generali**
Contratti, Logistica, Contenzioso e Ufficio Legale, Acquisti, Bandi e Gare, RP, Sicurezza fisica, Risorse Umane, Anticorruzione Trasparenza e Sito WEB Aziendale, Controllo Analogico.
- ✓ **Divisione Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione**
Amministrazione Contabile, Controllo di Gestione e Monitoraggio Crediti Qualità e Procedure.
- ✓ **Divisione Tecnica**
Servizio Operation (Area Application Management, Area Infrastrutture Management, Area SOC/NOC – CGT, Area Centro Supporto Utenza), Servizio Progetti e Sviluppo (Area Program Management, Area Project Management).

QUADRO DI RIFERIMENTO

La legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, attribuisce al principio di trasparenza un ruolo cardine nelle politiche di prevenzione e contrasto alla corruzione. In attuazione di questo principio fondamentale, si inserisce il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata all’istituzione di forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013).

L’A.N.A.C., con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, ha stabilito che “al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, le società definiscono e adottano un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare.

Il quadro di riferimento può essere, pertanto, sintetizzato nel modo seguente:

- ✓ **D. Lgs. n. 33/2013** “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- ✓ **Delibera A.N.A.C. del 4 luglio 2013, n. 50** “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
- ✓ **D. Lgs. n. 196/2003** “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- ✓ **Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali** “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti





amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;

- ✓ **D. Lgs. n. 36/2006** “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico”;
- ✓ **Delibera A.N.A.C. del 17 giugno 2015, n. 8** “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- ✓ **Provvedimento n. 92 del 03 marzo 2016 del Garante per la protezione dei dati personali** “Parere su uno schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”.

IL PROGRAMMA

OBIETTIVI E CONTENUTI

La Società ha predisposto all’interno del proprio sito istituzionale una specifica area denominata **“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”** all’interno della quale sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti previsti dal combinato disposto delle normative applicabili.

La predisposizione e successiva attuazione di un programma per assicurare il regolare aggiornamento di tale area si configura come un ulteriore strumento di pianificazione e controllo a supporto del processo di audit interno volto a garantire la compliance alla normativa vigente.

I contenuti pubblicati nell’area “Amministrazione Trasparente” sono in linea con quanto riportato nell’allegato “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali” al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, articolato in sotto-sezioni di primo e secondo livello.

Il Programma è infine completato da una serie di disposizioni ulteriori in materia di tutela dei dati personali (da adottarsi qualora riportati nei contenuti oggetto di pubblicazione), dalla descrizione dei compiti ed obblighi del Responsabile per la Trasparenza ed infine dalle misure/iniziative previste nell’arco del triennio volte a garantire sia un adeguato livello di trasparenza, sia la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità (art. 10, c.1 del D. Lgs. n. 33/2013).

Rileva evidenziare che le misure del presente Programma sono collegate, sotto l’indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano Anticorruzione (così come prescritto dall’art. 10, c.2 del D. Lgs. n. 33/2013).

TRASPARENZA E TUTELA DATI PERSONALI

Al fine di contemperare le esigenze di trasparenza e pubblicità dettate in ultima istanza dal D. Lgs. 33/2013 con gli obblighi di tutela e protezione dei dati personali (così come prescritti dal D. Lgs. 196/2003), il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato uno specifico provvedimento intitolato “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.





Nello specifico provvedimento il Garante ha ribadito che i principi e la disciplina di protezione dei dati personali devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione dei dati sul web per finalità di trasparenza, individuando una serie di cautele ed accorgimenti che i soggetti destinatari degli obblighi del succitato D. Lgs. 33/2013 sono tenuti ad adottare previa diffusione sul web di eventuali dati personali.

Da tale premessa, in estrema sintesi ne deriva che nelle attività di diffusione e pubblicazione deve essere garantito l'assoluto rispetto dei principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza degli eventuali dati personali contenuti nei documenti assoggettati agli obblighi di pubblicazione.

Conseguentemente la Società nell'adempiere agli obblighi di trasparenza applicabili, nei casi in cui la pubblicazione preveda anche dati personali è tenuta a:

- ✓ verificare l'effettiva esistenza di una specifica norma di legge o di regolamento che preveda tale pubblicazione; la pubblicazione sarà comunque effettuata "riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (Art. 3, D. Lgs. 196/2003)";
- ✓ rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o eccedenti alle finalità della pubblicazione in maniera proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita; a titolo non esaustivo si veda il paragrafo seguente;
- ✓ non diffondere e/o pubblicare eventuali dati sensibili (per i quali per finalità di trasparenza è prescritto il divieto assoluto di diffusione) e pubblicare eventuali dati giudiziari solo se indispensabili per raggiungere le finalità della pubblicazione.

Nella medesima direzione il parere dello stesso Garante recentemente espresso con il Provvedimento n. 92 del 3 marzo 2016 con il quale si propone di razionalizzare e rimodulare gli obblighi di pubblicazione in funzione di tre criteri essenziali: grado di esposizione dei singoli titolari di funzioni pubbliche al rischio corruttivo, funzionalità del dato da pubblicare rispetto alla effettiva necessità di conoscenza da parte dei cittadini e bilanciamento delle esigenze di trasparenza con il diritto alla protezione dei dati.

Il tema dell'applicazione delle disposizioni sulla trasparenza da parte della PA è, infatti, particolarmente complesso e necessita di un approccio equilibrato per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali.

L'Autorità ha chiesto di precisare meglio l'estensione degli obblighi di trasparenza, definendoli in maniera puntuale e non con un generico ed indeterminato rinvio alla "normativa vigente".

Inoltre, ove si richieda di accedere a dati personali, il Garante propone di accogliere l'istanza solo se funzionale a un interesse ritenuto prevalente rispetto al diritto alla riservatezza, ovvero oscurando i dati personali presenti. Il Garante suggerisce, altresì, di demandare a un regolamento attuativo





l'individuazione, nel dettaglio, delle categorie di dati e documenti suscettibili di accesso e dei casi di rigetto dell'istanza.

L'Autorità suggerisce, infine, di disciplinare con criteri di maggiore proporzionalità gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali per il personale pubblico (e i relativi coniugi e parenti entro il secondo grado), modulando gli obblighi di trasparenza a seconda del ruolo e della carica ricoperta.

INDICAZIONI PER SPECIFICI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Al fine di garantire il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza nella diffusione di dati personali, il Garante ha fornito all'interno delle Linee guida succitate ulteriori indicazioni, da adottarsi nella pubblicazione sul sito istituzionale, relative a specifiche tipologie di contenuto.

Tutto ciò premesso, nella piena consapevolezza e condivisione che le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al Dlgs n.33/2013 assumono un ruolo decisivo per la lotta alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione, si è cercato, nella pubblicazione dei dati afferenti i dirigenti della società e più in generale sul personale (ivi inclusi collaboratori e consulenti), di fornire informazioni e dati ampiamente esaustivi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, avuto riguardo, comunque, alla reale consistenza dei dati da pubblicare (che dovrebbero essere esclusivamente ascrivibili ad "**attività di pubblico interesse**" - cfr art.11) ed alla natura "**privatistica**" di Sicilia e-Servizi nella disciplina dei rapporti di lavoro (come acclarato da un consolidato e univoco orientamento giurisprudenziale,):

- ✓ **Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro sent. n.3152/2015:** *"... le società a partecipazione pubblica totale o di controllo – qual'è nella specie Sicilia e-Servizi - **non sono equiparabili ad una amministrazione pubblica ai fini della disciplina del pubblico impiego**";*
- ✓ **Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro sent. n.1615/2015:** *"... non può condividersi al riguardo l'impostazione secondo cui **le società a partecipazione pubblica totale o di controllo siano equiparabili in tutto e per tutto ad una amministrazione pubblica, specialmente ai fini della disciplina del pubblico impiego** con riguardo agli enti pubblici in forma societaria, al fine di garantire il rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, posti a tutela della trasparenza e dell'imparzialità dei poteri pubblici in fatto di selezione e reclutamento del personale, per il resto – e precisamente sotto il profilo più precipuamente giuslavoristico, di disciplina cioè del rapporto di lavoro – non può rilevare la natura "sostanzialmente" pubblicistica di Sicilia e-Servizi (quale società partecipata interamente o prevalentemente dalla Regione), **dovendosi invece avere riguardo alla veste societaria, formalmente privatistica, dell'ente datore di lavoro**";*
- ✓ **Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro sent. n.48/2016:** *"... appare, poi, in linea generale prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, l'opinione secondo cui **la totalitaria partecipazione pubblica (regionale nel caso di Sicilia e-Servizi) delle suddette società non faccia venir meno la natura privatistica di esse**. Non v'è dubbio infatti che una società per azioni sia un soggetto di diritto privato ed, in quanto tale, sottoposto in via principale alla disciplina privatistica. Diversamente opinando non si spiegherebbero le ragioni sottese alla scelta legislativa di ricorrere ad uno strumento privatistico per l'affidamento di un pubblico servizio".*





Tenuto conto della “**natura privatistica**” della società (quanto meno per la parte afferente la disciplina dei rapporti di lavoro) e pur potendo ricorrere alla pubblicità dei pertinenti dati in “**forma aggregata**”, dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi dirigenziali corrisposti (in linea con le prescrizioni contenute nella **Determina Anac n.8/2015**), il management societario ha, tuttavia, condiviso la necessità di fornire informazioni e dati ampiamente esaustivi, nell’intento di fornire, in linea con la politica aziendale, il proprio fattivo contributo nella lotta alla corruzione e all’illegalità.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E MISURE TECNICHE

L’art. 6 del D. Lgs. 33/2013 sancisce espressamente l’obbligo per i soggetti titolari dei dati oggetto di pubblicazione di garantirne costantemente la qualità in termini di integrità, completezza e facilità di consultazione degli stessi; tale disposizione risulta quindi applicabile anche ai dati personali che, conseguentemente devono essere esatti, aggiornati e contestualizzati, comportando ai fini della trasparenza l’obbligo di provvedere alla periodica verifica dell’attualità delle informazioni pubblicate, nonché alla loro eventuale rettifica o aggiornamento qualora necessario e/o su richiesta del diretto interessato. La necessità di contemperare gli obblighi legati alla trasparenza ed i doveri di riservatezza in tema di privacy trova ulteriore espressione al successivo art. 7 del D. Lgs. 33/2013 che regola la possibilità di riutilizzo da parte di soggetti terzi dei dati pubblicati, di fatto subordinandolo al rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali ed alle disposizioni di cui al D. Lgs.36/2006 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

Al fine quindi di ridurre il livello di rischio associato all’eventuale utilizzo indebito di dati personali pubblicati, appare opportuno, per il soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale, prevedere l’inserimento di un avviso di carattere generale con cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono “*riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali*”.

SITO ISTITUZIONALE

Sicilia e-Servizi ha introdotto all’interno del proprio sito istituzionale, recentemente aggiornato in ottemperanza alla normativa di cui in argomento, la sezione denominata *Amministrazione Trasparente*.

Nella sezione **Disposizioni Generali** è possibile scaricare i documenti societari quali:

- ✓ Convenzione Quadro
- ✓ Statuto Societario
- ✓ Modello ex 231/2001 e Piano Anticorruzione ex 190/2012 (testo coordinato)
- ✓ Codice Etico
- ✓ Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
- ✓ Regolamento Acquisti in Economia
- ✓ Regolamento Gestione Protocollo
- ✓ Regolamento Incarichi Legali Giudiziali
- ✓ Regolamento Missioni e Trasferte
- ✓ Regolamento Orario di Lavoro
- ✓ Regolamento Spese Economiche





Nella sezione **Organizzazione** sono riportati i dati afferenti l'Amministratore Unico, il Direttore Generale, i componenti del Collegio Sindacale, il Revisore Contabile e l'Organismo di Vigilanza, nonché le dichiarazioni ex D. Lgs. n. 33/2013.

Nella sezione **Consulenti e Collaboratori** sono riportati i pertinenti dati nonché le dichiarazioni ex D. Lgs. n. 33/2013.

Nella sezione **Personale** sono riportati:

- ✓ i Dati afferenti i dirigenti nonché le dichiarazioni ex D.Lgs n.33/2013;
- ✓ l'Organigramma Societario;
- ✓ la Dotazione Organica con l'indicazione del numero di risorse, inquadramento e CCNL di riferimento per ciascuna categoria di personale (a tempo indeterminato, determinato e in regime di somministrazione).

Nella sezione **Bandi di Concorso** sono pubblicati i relativi Avvisi.

Nella sezione **Bandi e Contratti** è presente un collegamento ai Bandi di Gara e ai relativi Avvisi nonché alle Condizioni Generali d'Appalto e alla Rilevazione mensile delle Procedure Negoziate.

Nella sezione **Bilanci** sono scaricabili i Bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

Nella sezione **Accesso Civico** sono descritti i ruoli e le funzioni del Responsabile anticorruzione ed è presente un collegamento con il Piano Anticorruzione.

EVOLUZIONE DEL SITO

Il periodo di ritenzione dei dati oggetto di pubblicazione è esplicitamente determinato dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013: "i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ... sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, c. 2, e 15, c. 4" del medesimo decreto. Sarà necessario, quindi, corredare le sezioni del sito con le indicazioni delle date di creazione e di "ultimo aggiornamento" dei relativi contenuti sia al fine di ottemperare al principio di proporzionalità nel trattamento dati personali, sia per garantirne – e darne relativa evidenza – l'adeguato aggiornamento. Inoltre, la data di creazione del contenuto appare essenziale al fine di organizzare e pianificare la trasposizione nella sezione "Archivio" dei dati obsoleti, una volta decorsi i termini di pubblicazione.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 8, i documenti, le informazioni e i dati saranno comunque conservati e resi disponibili all'interno della sottosezione di "Archivio" (in corso di realizzazione), collocata nella sezione "Amministrazione Trasparente".

In riferimento all'applicazione del principio di proporzionalità relativamente al mantenimento della diffusione dei dati personali nei siti web istituzionali, rilevano, infine, le disposizioni impartite dal Garante: non può configurarsi, infatti, un semplice trasferimento dei documenti dalla relativa sezione attiva del sito alla sottosezione di "Archivio" ma si richiede l'adozione di ulteriori misure tecniche al fine di non consentire la "diffusione sine die" dei dati personali in essa contenuti. L'assolvimento





dell'adempimento di conseguenza può essere realizzato alternativamente procedendo all'anonimizzazione dei dati in questione oppure attraverso l'implementazione di un sistema di accesso controllato.

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Come prescritto dall'art. 43 D. Lgs. n. 33/2013, il Responsabile per la Trasparenza ha l'obbligo di:

- ✓ vigilare continuativamente sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti, garantendo la completezza e l'integrità dei dati pubblicati e richiedendo - qualora ne riscontri la necessità – alle strutture competenti eventuali modifiche e/o integrazioni;
- ✓ provvedere all'aggiornamento annuale del presente Programma;
- ✓ assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico secondo quanto disposto dall'art. 5 D. Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 4 L.P. n. 4/2014.

La Società ha nominato il Responsabile per la Trasparenza nella persona dell'Avv. Leonardo Palazzolo.

ACCESSO CIVICO

L'istituto dell'accesso civico garantisce a chiunque il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Società ha l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA NEL TRIENNIO 2016-2018

Nell'ottica del perseguimento della trasparenza come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, la Società (d'intesa con la propria Associazione Nazionale di categoria Assinter) ha definito una serie di iniziative da attuare nell'arco del triennio 2016-2018.

Migliorare la qualità della sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale, anche attraverso verifiche ed operazioni di campionamento, al fine di garantirne la completezza ed integrità.

Promuovere la diffusione e sviluppo della cultura dell'integrità e legalità attraverso l'erogazione di specifiche sessioni informative.

Individuazione di misure organizzative e tecniche idonee ad efficientare i flussi di dati e informazioni da pubblicare all'interno dell'organizzazione.

Creazione, popolamento ed alimentazione della sezione "Dati Ulteriori", attraverso l'individuazione di eventuali altre categorie di contenuti/informazioni non soggette ad obbligo di pubblicazione.

f.to L'amministratore Unico

